

Conversione del decreto-legge 127/2025 su esami di maturità e altre misure: le novità

La scheda di lettura dell'ANP

Il 5 novembre è stata pubblicata in G.U. la [Legge 30 ottobre 2025, n. 164](#) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, *Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*.

Al decreto, che innova l'esame di Stato e interviene su altri ambiti di grande rilevanza come gli esami integrativi, abbiamo dedicato un'apposita [scheda di lettura](#): la ripubblichiamo di seguito **segnalando in azzurro le modifiche introdotte in sede di conversione**.

Le principali novità apportate dalla legge di conversione riguardano:

- l'abbassamento della soglia di punteggio per attribuire il *bonus* in sede di esame di maturità
- l'ampliamento del raggio d'azione della Fondazione per il *Made in Italy*
- la ridefinizione delle modalità di erogazione e di utilizzo della Carta del Docente
- le misure relative ai percorsi di specializzazione sul sostegno
- i nuovi fondi stanziati per l'edilizia scolastica e Agenda Sud.

Art. 1 - Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione

<p>1. <i>Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) <i>all'articolo 12:</i></p> <p><i>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;</i></p> <p><i>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturità tiene conto</i></p>	<p>Nuovo esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione</p> <p>La disposizione ripristina la denominazione tradizionale, “esame di maturità”. L'esame non si limita alla verifica delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari dello studente ma valuta anche la maturazione personale, tiene conto dell'impegno dimostrato nell'iter scolastico, considera eventuali altre attività coerenti con il percorso di studio e assume una funzione orientativa per le scelte post-diploma</p> <p>Le competenze digitali vengono esplicitamente valorizzate nel percorso valutativo e l'insegnamento trasversale dell'educazione civica diventa componente valutabile nell'esame, rafforzandone l'importanza formativa</p> <p>Il percorso individuale dello studente, anche extrascolastico purché coerente con quello di studio, acquisisce rilevanza nella valutazione finale. Ciò favorisce la valorizzazione delle esperienze acquisite anche nei contesti non formali e informali, alla luce del curriculum dello studente. Di contro, il superamento del colloquio</p>
---	---

anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»;

c) all'articolo 17:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio **di cui al comma 9**, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

3) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o

pluridisciplinare sembrerebbe riportare l'esame a un impianto di taglio più marcatamente disciplinare

Composizione delle commissioni d'esame

Il decreto interviene sulle commissioni d'esame, riducendone il numero dei componenti: ogni commissione è costituita da un presidente, due membri esterni e due membri interni, in luogo dei sette componenti previsti dalla precedente normativa. Essi sono scelti secondo aree disciplinari individuate dal Ministro dell'istruzione e del merito con apposito decreto

Svolgimento dell'esame

Diventa obbligatorio sostenere tutte le prove previste per il conseguimento del diploma. Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito individuerà annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio nonché le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame

Il colloquio multidisciplinare orale è focalizzato su quattro discipline prestabilite comunicate entro gennaio, con focus sulla capacità di interconnessione e raccordo tra i contenuti. Si valutano non solo le conoscenze, ma anche le capacità critiche, quelle argomentative e il livello di maturazione personale. Le competenze dell'educazione civica sono valutate trasversalmente nel colloquio. Lo stesso vale per il curriculum dello studente, poiché il percorso individuale viene considerato nella valutazione

dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

e) all'articolo 21:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione** è da intendersi fatto all'esame di maturità **di cui al comma 1**.

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di

Bonus per l'eccellenza

Si conferma la possibilità di integrare il punteggio conseguito sommando il credito scolastico con l'esito complessivo delle prove d'esame; tuttavia, ne viene circoscritto in modo preciso l'ambito di azione: i punti aggiuntivi sono ridotti a 3 con un **punteggio base di almeno 90/100**.

Si tratta di un criterio più selettivo rispetto a quello precedente, destinato a premiare l'eccellenza

“Esame di maturità”

Si tratta della nuova denominazione dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, coerente con il dettato dell'art. 12, c. 1 modificato

Esami integrativi

La norma introduce una distinzione fondamentale relativamente alla possibilità di cambiare indirizzo di studio, tra primo biennio e triennio delle scuole superiori:

- **nel primo biennio**, gli studenti potranno richiedere entro il 31 gennaio il passaggio a un altro indirizzo senza necessità di sostenere esami, con **“interventi didattici integrativi”** organizzati dalla scuola di destinazione
- **dal terzo anno in poi**, invece, per passare a un altro percorso si dovrà attendere l'esito dello scrutinio finale e successivamente superare un esame integrativo, da

scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

svolgersi in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni

La nuova disposizione fornisce il fondamento legislativo primario necessario la cui mancanza aveva determinato l'annullamento dell'art. 5 del D.M. n. 5 del 08/02/2021 (sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024) in relazione alla disciplina degli esami integrativi (v. nostro [comunicato del 5 maggio](#) e [webinar del 23 maggio](#)). Si ripristina, così, un sistema a "doppia velocità" che distingue nettamente tra una fase orientativa iniziale (il primo biennio) e una fase di specializzazione avanzata, dove eventuali cambi di indirizzo sono soggetti all'accertamento delle competenze necessarie

La scelta del termine fisso del 31 gennaio per il primo biennio, pur avendo il merito di fornire certezza procedurale, risulta rigida rispetto a esigenze di riorientamento che emergono successivamente durante il secondo anno, anche eventualmente a seguito di trasferimenti familiari. Inoltre, una volta superato il 31 gennaio del secondo anno, occorre attendere lo scrutinio finale del terzo anno per modificare la scelta del corso di studi: una previsione che appare in contrasto con la natura evolutiva e non prevedibile dei processi di maturazione adolescenziale, come evidenziati dallo stesso Consiglio di Stato

Dal punto di vista operativo, le istituzioni scolastiche devono attendere l'ordinanza ministeriale sulla base della quale dovranno rivedere i propri regolamenti interni, organizzare nuove modalità di intervento didattico integrativo per il primo biennio nonché gli esami integrativi per il triennio

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la [comunicazione](#) alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

Risultati INVALSI

I compiti dell'INVALSI sono integrati con la [comunicazione](#) agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, operazione sino a oggi non possibile

Riteniamo molto positivo che agli studenti sia consentito di conoscere gli esiti delle prove INVALSI favorendo, così, una valutazione *ex post* della prestazione effettuata e una riflessione critica

	sulle competenze raggiunte in chiave metacognitiva
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».	Elaborato cittadinanza attiva e solidale Si modifica la legge n. 150/2024, disposizione che ha introdotto l'elaborato di cittadinanza attiva e solidale in caso di comportamento pari a sei, precisando che la discussione del suddetto elaborato avviene in concomitanza con l'accertamento del recupero delle carenze formative in presenza di giudizio sospeso, in coerenza con il disposto di cui al DPR n. 122/2009 così come novellato dal DPR n. 135/2025
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».	Formazione scuola-lavoro I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) assumono la nuova denominazione di " formazione scuola-lavoro " Condividiamo tale mutamento che non è solo lessicale ma sostanziale, in quanto coglie lo spirito della legge n. 107/2015 istitutiva del dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro: tali percorsi sono ora correttamente inquadrati come attività formative
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per la formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina ai componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.	Formazione commissari esami Si dispone un apposito incremento del fondo relativo al Piano nazionale di formazione per la realizzazione di specifiche attività formative destinate ai docenti nominati commissari agli esami di maturità
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.	Nomina commissari esami L'aver effettuato la formazione specifica di cui al comma precedente diventa requisito prioritario

	<p>nella selezione dei componenti delle commissioni d'esame</p>
<p>Art. 2 - Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale</p>	
<p>1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministro dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».</p> <p>2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Filiera tecnologico-professionale</p> <p>Dal 2026/2027 la filiera tecnologico-professionale diventa parte integrante dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione. La norma supera la fase sperimentale trasformando tali percorsi in un'opzione strutturale. La procedura di attivazione richiede una candidatura da parte dell'istituzione scolastica, condizionata dalla stipula di accordi di rete con soggetti del territorio e dal rispetto di condizioni che saranno specificate in apposito decreto ministeriale</p> <p>La disposizione incide sul potere di programmazione dell'offerta formativa proprio delle Regioni</p> <p>Per valutarne gli effetti, si attende l'imminente emanazione del decreto ministeriale concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera, già passato al vaglio del CSPI</p>
<p>Art. 2-bis - Modifiche all'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, relativo alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»</p>	
<p>1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonché le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»;</p>	<p>Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”</p> <p>La disposizione in esame estende in modo significativo l'elenco delle istituzioni scolastiche per le quali la Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy - costituita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 206/2023 - ha il compito di promuovere il raccordo con le imprese che rappresentano l'eccellenza nel settore. Sono ora ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy

<p>b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del <i>Made in Italy</i> - gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del <i>Made in Italy</i> <p>Condividiamo il sostegno a un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse al <i>Made in Italy</i> e l'apertura al dialogo con le eccellenze del settore a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, ferma restando la specificità del Liceo del <i>Made in Italy</i> di cui all'art. 18 della legge n. 206/2023 assegnato alle istituzioni scolastiche con opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane</p>
<p>2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Art. 3 - Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico</p>	
<p>1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.</p>	<p>Rinnovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca</p> <p>L'articolo 3 destina al rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca (triennio 2022-2024) risorse originariamente previste per il nuovo ordinamento del personale ATA a partire dal 2026/2027. Sono anche utilizzati i risparmi di spesa derivanti dalla nuova configurazione dell'esame di maturità che riduce da sei a quattro i componenti della commissione d'esame</p>
<p>2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.</p>	<p>Non possiamo condividere l'assenza di analogo finanziamento in favore del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca, al fine di proseguire sulla strada dell'armonizzazione retributiva con le altre dirigenze della medesima area</p>
<p>3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.</p>	

141 del 20 giugno 2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – **Triennio 2016-2018** è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

5-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo»;

b) al secondo periodo, le parole: «per l'acquisto di hardware e software,» sono soppresse e dopo le parole: «strumenti musicali» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti:

Carta del docente

La platea dei destinatari della “Carta del docente” si estende ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo

La disposizione interviene sulla lista dei beni acquistabili inserendovi anche i servizi di trasporto di persone e ponendo dei limiti di cadenza quadriennale all'acquisto di hardware e software

Il decreto ministeriale che determina annualmente l'importo della Carta è adottato entro il 30 gennaio di ogni anno

Apprezziamo la nuova regolamentazione e l'ampliamento della platea di destinatari di uno strumento volto a sostenere la formazione continua dei docenti

La misura ci induce a ribadire, una volta di più, la necessità di dare attuazione, anche per i dirigenti scolastici, all'articolo 20, comma 9 del CCNL d'area sottoscritto il 7 agosto 2024, ai sensi del quale “l'amministrazione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un

«adottato entro il 30 gennaio di ogni anno,» e dopo le parole: «sulla base del numero dei docenti» sono inserite le seguenti: «e del personale educativo».

proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata”

Art. 4 – Proroghe in materia di istruzione

<p>1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».</p>	<p>Conferimento delle supplenze Si estendono per ulteriori due anni (fino al 2027/28) le procedure semplificate per il conferimento delle supplenze che prevedono una disciplina della materia attraverso ordinanze del Ministro dell'istruzione, anziché attraverso un apposito Regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 Si tratta di una previsione istituita nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti continuano a essere prorogati pur in assenza di analoghe situazioni emergenziali a supporto</p>
<p>1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>Conferma docente di sostegno a TD La procedura per la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie, di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 66/2017 come modificato dal DL n. 71/2024, sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dall'ordinanza ministeriale delle supplenze Riteniamo molto positivo che la suddetta procedura, grazie alla quale è formalmente riconosciuto il diritto dello studente alla continuità e sono introdotti strumenti concreti per la sua piena realizzazione, trovi consolidamento nella disciplina relativa al conferimento delle supplenze</p>
<p>1-ter. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni</p> <p>a) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 2) al comma 2, le parole: «nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli otto anni»;</p> <p>b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 aprile 2025»</p>	<p>Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026 (e non più fino al 31 dicembre 2025). Possono partecipare ai percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su sostegno di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (anziché cinque come previsto in precedenza)</p>

	<p>Viene modificato anche il termine entro il quale aver conseguito un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera per potersi iscrivere ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università: si tratta del 24 aprile 2025, in luogo del precedente termine del 1° giugno 2024</p> <p>Se da un lato riteniamo condivisibile l'intento del legislatore di reclutare e stabilizzare un adeguato numero di docenti specializzati sul sostegno, viste le crescenti necessità delle istituzioni scolastiche, dall'altro nutriamo delle perplessità sul fatto che percorsi abbreviati o svolti al di fuori del territorio nazionale possano effettivamente garantire le competenze professionali necessarie ai processi inclusivi</p>
<p>1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	
<p>1-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonché degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,», le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.</p>	<p>Immissione in ruolo dei docenti di sostegno</p> <p>La procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS sostegno prima fascia è estesa fino al 31 dicembre 2026</p> <p>A decorrere dal 2026/27, il ricorso a tale procedura sarà possibile previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi PNRR e degli elenchi regionali di cui al DL n. 45/2025</p>
<p>1-sexies. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».</p>	<p>Insegnanti tecnico-pratici</p> <p>L'articolo posticipa al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici</p>
<p>Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione</p>	
<p>1. All'articolo 108 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione</p>

<p>a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;</p> <p>b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e, in tali casi le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».</p>	<p>Il Codice dei contratti pubblici è modificato con l'inserimento, tra gli appalti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei contratti per il trasporto scolastico imponendo che le stazioni appaltanti (incluse le centrali di committenza) valorizzino gli elementi qualitativi dell'offerta in base a criteri oggettivi riguardanti la sicurezza del trasporto (sistemi e dispositivi installati), l'accessibilità e trasporto di persone con disabilità e le competenze tecniche dei conducenti</p> <p>In sostanza, nella predisposizione dei bandi e nella verifica dei requisiti relativi all'individuazione delle ditte di trasporto, dovranno essere privilegiati requisiti di sicurezza e qualità, certificabili e misurabili</p> <p>Tale disposizione risponde a esigenze concrete di sicurezza, inclusione e tutela degli studenti, da tempo avvertite dalle scuole: per un approfondimento <u>rimandiamo al nostro comunicato sull'argomento</u></p>
--	--

Art. 6 - Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

<p>1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici».</p>	<p>Edilizia scolastica</p> <p>La disposizione amplia le tipologie di spesa ammissibili nell'ambito delle risorse individuate per la realizzazione di scuole innovative. Accanto ai canoni di locazione o di noleggio di strutture temporanee modulari, sono ora espressamente finanziabili i costi per il trasporto degli studenti in caso di spostamento presso sedi diverse e l'acquisto degli arredi didattici indispensabili per rendere fruibili e funzionanti gli edifici, siano essi provvisori o di nuova realizzazione</p> <p>Per le istituzioni scolastiche interessate dagli interventi PNRR, la modifica assicura una copertura finanziaria più ampia e flessibile, idonea non soltanto a sostenere i lavori edilizi ma anche a fronteggiare le esigenze logistiche e organizzative che possono derivarne</p> <p>Guardiamo con favore a una politica per l'edilizia scolastica non limitata solo agli aspetti edilizi e infrastrutturali, ma attenta anche alla funzionalità e alla vivibilità quotidiana degli spazi nonché alle esigenze pratiche e immediate di studenti e scuole</p>
--	---

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono aggiunte le seguenti: «, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036»;

b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: «2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica

La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036

Non possiamo che essere d'accordo con gli ulteriori stanziamenti destinati a implementare e migliorare la sicurezza degli edifici scolastici, considerato il precario stato di salute di gran parte delle strutture presenti sul territorio nazionale, come da noi più volte denunciato

Art. 7 - Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Si estende di un anno (2026) il finanziamento per la Scuola europea di Brindisi

Art. 7-bis - Misure urgenti per l'anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive. Le risorse di cui al presente

Piano Agenda Sud

Per proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica si autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud» cui verranno destinate ulteriori risorse. Le scuole beneficiarie sono quelle

comma sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.

ricomprese nell'Allegato 1 al DM n. 175 del 9 settembre 2025

La misura sta producendo risultati significativi nelle aree interessate, come evidenziato dall'ultimo Rapporto Invalsi 2025, grazie alla personalizzazione degli apprendimenti e ai percorsi mirati alla "cura": gli interventi in chiave inclusiva calibrati sulla singola realtà scolastica diventano un elemento determinante per il successo formativo

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.